PU0015146815301O0

Agenzia Entrate
Direzione Centrale Gestione Tributi
Settore Dichiarazioni e atti - Ufficio Controllo automatizzato
COMIRR14 - In caso di mancato recapito del plico, inviare all'indirizzo indicato sull'A.R.

Comunicazione N. 0015146815301
Codice Atto N. 11984621513

RF160ADBDDE0010004 02 GEOP
11175822
DCOCC0120 651 4 H

C.F. MSCLCU82T10L049V

R

61562116248-6

MASCOLO LUCA
VIA SARNICO 26
24060 MONTELLO BG

Gentile Signora/Signore,

ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti.

Le comunichiamo, quindi, che secondo i nostri controlli la Sua dichiarazione 730 2015 presenta gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono.

Se è d'accordo con i nostri dati, può regolarizzare la Sua posizione versando la somma di 1.227,82 euro, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte è ridotta a un terzo. Per effettuare il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24 già compilato che trova in allegato. L'importo è comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

Può usufruire della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima entro lo stesso termine di 30 giorni. All'interno del foglio Avvertenze, alla voce Modalità e termini di versamento, trova le indicazioni per il pagamento rateale.

Se, invece, ritiene che l'esito del controllo non sia corretto, sempre entro i 30 giorni, può fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati da Lei dichiarati. A tal fine, può avvalersi del canale di assistenza online Civis, della Posta elettronica certificata (Pec) o contattare i Centri di assistenza multicanale al numero telefonico 848.800.444. In alternativa può sempre rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. La preghiamo di attenersi a queste indicazioni perché non sono previste ulteriori forme di assistenza.

Nel foglio Avvertenze, alla voce *Come far correggere eventuali errori*, trova le indicazioni per accedere ai diversi servizi.

Infine, Le ricordiamo di conservare fino al 31 dicembre 2019 (termine di ordinaria scadenza dell'eventuale attività di accertamento) tutti i documenti relativi alla dichiarazione 730 2015. Entro quella data, infatti, l'Amministrazione finanziaria potrebbe eseguire ulteriori e più approfonditi controlli per verificare la Sua posizione fiscale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Savini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Fatta salva la possibilità di rivolgersi a qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per qualsiasi chiarimento o richiesta inerente la comunicazione si segnala l'Ufficio Territoriale di

BERGAMO 2
VIA BONOMELLI,2 **24121 BERGAMO (BG)**

Comunicazione elaborata il 20/05/2016

SOGGETTO CHE HA TRASMESSO LA DICHIARAZIONE	PROTOCOLLO DELLA DICHIARAZIONE	PROTOCOLLO TELEMATICO
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAV	-----	T1506262307481293200000100

Agenzia Entrate
Direzione Centrale Gestione Tributi
Settore Dichiarazioni e Atti - Ufficio Controllo automatizzato

COS'È QUESTA COMUNICAZIONE

Questa comunicazione informa il Contribuente degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla Sua dichiarazione ed è inviata per consentirgli di regolarizzare la propria posizione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare reclamo e/o ricorso (artt. 17-bis e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

COME FAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI

Se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto, è possibile chiederne il riesame a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, fornendo i chiarimenti necessari.

Per evitare code allo sportello, è possibile fissare un appuntamento con i funzionari dell'Agenzia sia tramite internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, sia tramite telefono, al numero 848.800.444. Allo stesso numero rispondono gli operatori dei Centri di assistenza multicanale (CAM), disponibili a fornire ulteriori informazioni e a risolvere i casi meno complessi direttamente al telefono, inviando via fax i documenti opportuni. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13.

Chi ha attivato una casella di posta elettronica certificata (PEC) può inviare la richiesta di assistenza all'indirizzo dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it. Per conoscere le modalità di utilizzo di tale canale di assistenza basta accedere ai servizi telematici *Fisconline* o *Entratel* e cliccare sulla voce ASSISTENZA VIA PEC. Inoltre, sempre se il contribuente è un utente dei servizi telematici dell'Agenzia, può utilizzare CIVIS, il servizio di assistenza via web, cui si accede cliccando sulla voce COMUNICAZIONI.

ATTENZIONE: LE ISTANZE INVIATE ALLA DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI NON SARANNO ESAMINATE

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Pagamento in unica soluzione

Le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il versamento può essere effettuato presentando l'allegato modello di pagamento F24 a un qualsiasi sportello bancario, postale o di un agente della riscossione, nonché tramite modalità telematiche.

Pagamento rateale

In alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in rate trimestrali di pari importo. In particolare, se l'importo è inferiore o uguale a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l'importo è superiore a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione e fino al giorno di pagamento della rata.

Rettifica della comunicazione

Se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, occorre versare l'intero importo residuo o la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della nuova comunicazione.

OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Pagamento in unica soluzione

In caso di insufficiente versamento delle somme dovute per una frazione non superiore al 3% (con un massimo di euro 10.000) e/o di tardivo versamento non superiore a 7 giorni, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo non versato o versato in ritardo, e dei relativi interessi (art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973).

E' possibile evitare l'iscrizione a ruolo provvedendo a versare, entro 90 giorni dalla scadenza, l'eventuale frazione non pagata, nonché la sanzione ridotta e gli interessi legali dovuti a titolo di ravvedimento. Per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolati in misura piena (art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Pagamento rateale

In caso di insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% (con un massimo di euro 10.000), si procede all'iscrizione a ruolo della frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo non versato, e dei relativi interessi.

In caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, ovvero di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo versato in ritardo, e dei relativi interessi.

E' possibile evitare l'iscrizione a ruolo provvedendo a versare, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'eventuale frazione non pagata, nonché la sanzione ridotta e gli interessi legali dovuti a titolo di ravvedimento. Per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolati in misura piena (art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973).

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Gestione Tributi
Settore Dichiarazioni e Atti - Ufficio Controllo automatizzato

730 / 2015

IRPEF

Dichiarante MASCOLO LUCA - c.f. MSCLCU82T10L049V

In questa pagina sono rappresentati i dati riepilogativi e quelli significativi per la determinazione dell'imposta e/o del minor credito di cui al modello 730-3 presentato nel 2015, unitamente al prospetto relativo all'imposta e/o al minor credito da versare.

Il prospetto dei dati riepilogativi e quello dei dati significativi per la determinazione dell'imposta e/o del minor credito sono suddivisi nella colonna DATO PERVENUTO, in cui sono esposti i dati di liquidazione emergenti dalla dichiarazione presentata direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite un sostituto d'imposta, un CAF o un professionista abilitato e nella colonna DATO MODIFICATO, in cui sono esposti i dati che emergono dal controllo automatizzato.

Rigo	DATI RIEPILOGATIVI	DATO PERVENUTO	DATO MODIFICATO
PL11	Reddito complessivo	16.646,00	16.646,00
PL12	Deduzione abitazione principale e pertinenze	0,00	0,00
PL13	Oneri deducibili	50,00	50,00
PL14	Reddito imponibile	16.596,00	16.596,00
PL15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenute a titolo d'imposta	0,00	0,00
PL16	Imposta lorda	3.881,00	3.881,00
PL48	Totale detrazioni e crediti d'imposta	1.532,00	1.532,00
PL51	Imposta netta	2.349,00	2.349,00
PL52	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	0,00	0,00
PL53	Credito d'imposta per l'abitazione principale Sisma Abruzzo	0,00	0,00
PL54	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	0,00	0,00
PL55	Credito d'imposta per erogazioni cultura	0,00	0,00
PL56	Credito d'imposta per canoni non percepiti	0,00	0,00
PL57	Crediti residui per detrazioni incapienti	0,00	0,00
PL58	Ritenute	2.547,00	2.547,00

Rigo	col.	DATI SIGNIFICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E/O DEL MINOR CREDITO	DATO PERVENUTO	DATO MODIFICATO
PL60		Differenza	-198,00	-198,00
PL61		Eccedenza dell'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione	1.086,00	0,00
PL62		Acconti versati	0,00	0,00
PL63		Restituzione bonus fiscale e straordinario	0,00	0,00
PL64		Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto	0,00	0,00
PL66		Bonus IRPEF spettante	579,00	579,00
PL67		Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione	0,00	0,00
PL68		Restituzione Bonus IRPEF non spettante	0,00	0,00

IRPEF	A CREDITO	198,00
IRPEF	RIMBORSATA	1.284,00
Credito da utilizzare in compensazione con F24		0,00

Ai fini della determinazione dell'imposta e/o del minor credito da versare, dal rigo differenza (PL60) del modello 730-3, così come calcolato dal controllo automatizzato, è necessario sottrarre l'eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione (PL61), gli acconti versati (PL62) e sommare il Bonus fiscale e straordinario restituito (PL63) e gli importi rimborsati dal sostituto (PL64). Occorre, altresì, sottrarre l'eventuale bonus Irpef riconosciuto in dichiarazione (PL67) ovvero sommare quello non spettante restituito (PL68).
E' ulteriormente necessario considerare l'eventuale imposta già rimborsata (PL91 col. 5) ovvero trattenuta/versata (PL91 col. 7) e l'eventuale credito da utilizzare in compensazione con F24 (PL91 col. 4).

IRPEF E/O MINOR CREDITO DA VERSARE	Codice tributo	
Imposta a debito		1.086,00
Minor credito		0,00
Imposta e minor credito da versare	9010	1.086,00
Sanzione	9012	108,60
Interessi	9011	33,22
	TOTALE DA VERSARE	1.227,82